

DIRITTO E IMPRESA

Stp e registro

Il regime pubblicitario si sdoppia

di Cinzia De Stefanis

Doppio regime pubblicitario nel registro delle imprese per la neocostituita società tra professionisti. Una volta costituita la Stp deve essere iscritta sia nella sezione ordinaria del registro delle imprese sia nell'apposita sezione speciale dello stesso. L'iscrizione della Stp nella sezione del registro delle imprese ha la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità dei soci. Questo è quanto si legge nello studio 224/2014 del Consiglio nazionale del Notariato rubricato «società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore». La certificazione relativa all'iscrizione della Stp nella sezione speciale riporta dettagliatamente la qualifica di società tra professionisti. L'iscrizione delle società tra professionisti nella sezione speciale del registro delle imprese non è sostitutiva di quella nella sezione ordinaria o in altra sezione speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa (comitato Triveneto dei notai con l'orientamento del settembre 2013 - Q.A.4 iscrizione nel registro delle imprese). Qualsiasi modifica all'atto costitutivo della Stp va sempre comunicato e iscritto al registro delle imprese competente. I vari passaggi per l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese sono i seguenti: la Stp si iscrive come società inattiva al registro delle imprese, successivamente la stessa si iscrive nell'albo tenuto dall'ordine o collegio di appartenenza. Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. «società multidisciplinare») deve iscriversi presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate. Infine, quando la Stp inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.